RIPIANO DEI DISAVANZI DI AMMINISTRAZIONE DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI AL 31 DICEMBRE 1983 E NORME IN MATERIA DI CONVENZIONI SANITARIE

# Art. 7

All'onere derivante dalle disposizioni del precedente articolo 4, comma 2, e a quello per gli interessi sui titoli di Stato di cui al precedente articolo 2, comma 1, valutati per il biennio 1984-85 in complessive lire 2.600 miliardi e in 600 miliardi per l'anno finanziario 1986, si provvede quanto a lire 225 miliardi mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui al settimo comma dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, e quanto a lire 2.975 miliardi mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate di cui al decreto-legge 27 febbraio 1984, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 85. Per l'anno 1984 l'autorizzazione di spesa resta determinata in lire 980 miliardi. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Versione in vigore dal 24 settembre 1984, non più in vigore dal 24 novembre 1984 · versione 0

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Ripiano dei disavanzi di amministrazione delle unita' sanitarie locali al 31 dicembre 1983 e norme in materia di convenzioni sanitarie |
| Estremi | Decreto-legge 21 settembre 1984, n. 597 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 24 settembre 1984 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ripiano-dei-disavanzi-di-amministrazione-delle-unita-sanitarie-locali-597-1984/art-7/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it